

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 312/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 973/2010 ha temporaneamente sospeso i dazi doganali sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Azzorre e a Madera. Le merci per uso agricolo, commerciale o industriale cui si applica la sospensione sono indicate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 973/2010. Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione cui si applica la sospensione sono riportati nell'allegato II di detto regolamento. Dette merci sono elencate negli allegati con i codici della nomenclatura combinata applicabili nel 2009, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La nomenclatura combinata è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾. A seguito di tali modifiche è necessario apportare alcuni adeguamenti tecnici ai codici NC elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 973/2010.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 973/2010.
- (4) Poiché alcune modifiche apportate ai codici NC si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, le corrispondenti modifiche del regolamento (UE) n. 973/2010 devono applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 973/2010 è modificato come di seguito indicato:

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

1) l'allegato I è così modificato:

- a) i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

1	2
Codici NC	Codici NC
7612 90 98	7612 90 90
8442 50 23	8442 50 20
8442 50 29	8442 50 20
8451 21 90	8451 21 00
8465 99 90	8465 99 00
8504 32 80	8504 32 00
8515 80 91	8515 80 90
9017 30 10	9017 30 00

- b) i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

1	2
Codici NC	Codici NC
7321 81 90	7321 81 00
7323 93 90	7323 93 00
7326 20 80	7326 20 00
9008 10 00	9008 50 00

- 2) nell'allegato II, il codice NC 7323 99 99 è sostituito dal codice NC 7323 99 00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
